



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Atti Consiglio.....432/A.....IX Legislatura

Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.38/2015 DEL 29/04/2015

"Riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da atto di pignoramento presso terzi in esecuzione sentenza n.12913/13 (cont.638/14/FO)."



RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

L'art. 73 al c. 1 lett. a) dispone che "1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive;" ed aggiunge al c.4 che "Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante dall'esecuzione della sentenza n. 12913/13 del Tribunale di Bari - Sez. Lavoro nel giudizio "Tricase Modesto / R.P." riunito al giudizio "Vitto Andrea/R.P." di condanna della Regione Puglia al pagamento di sorte capitale a titolo di differenze retributive e spese processuali e del conseguente atto di pignoramento notificato in data 05.03.2015 per il recupero delle sole spese legali; con riserva di ripetizione all'esito del pendente giudizio di appello (cont. 638/14/FO).

Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analoga tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi anche ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio derivante dal titolo esecutivo di cui sopra, si espone quanto segue:

- con separati procedimenti, in seguito riuniti i ricorrenti Tricase Modesto e Vitto Andrea, dipendenti della Regione, con contratti di tipo privatistico a tempo indeterminato, con qualifica di operai specializzati, rivendicavano il diritto al superiore inquadramento e alla corresponsione delle conseguenti differenze retributive.
- L'Amministrazione restava contumace e all'esito del giudizio con sentenza n. 12913/2013 le domande venivano riconosciute fondate a partire dall'anno 2002; con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa in distrazione per un importo di € 3.500,00 oltre IVA e CAP.
- L'Amministrazione proponeva appello avverso la suddetta sentenza, tutt'ora pendente.



Nelle more del giudizio di appello, il legale costituito notificava in data 05.03.2015 atto di pignoramento presso terzi per le sole spese legali complessivamente ammontanti a **€ 7.191,72**.

All'esito dell'istruttoria preliminare la spesa complessiva risulta di **€ 7.191,72=**, a titolo di spese e competenze derivanti da atto di pignoramento presso terzi.

Al finanziamento delle suddette spese e competenze derivanti dall'esecuzione della citata sentenza si procede con imputazione al pertinente cap. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" del bilancio regionale.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione del Servizio Demanio e Patrimonio, *salvo riserva di ripetizione delle somme all'esito del pendente giudizio di appello*.

La Dirigente dell'Ufficio Pianificazione Controlli e Affari Legali

Anna De Domizio
Dott.ssa Anna De Domizio

Il Dirigente del Servizio

Ing. Giovanni Vitofrancesco

L'Assessore

Dott. Leongrdo Di Gioia

Leongrdo Di Gioia



Legge Regionale _____ 2015, n. _____
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a)
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.

Art. 1

*(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi
dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)*

“Il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 12913/13 emessa dal Tribunale di Bari – Sezione Lavoro, notificata in data 23.09.2014 e dal successivo atto di pignoramento notificato in data 05.03.2015 dell'importo di **€ 7.191,72=**, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126.”; salvo riserva di ripetizione delle suddette somme all'esito del pendente giudizio di appello (cont. 638/14/FO).

Art. 2

(Norma finanziaria)

“Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art. 1 si provvede, con imputazione al pertinente capitolo di spesa del bilancio corrente per l'importo riportato:
- cap. 1317 'Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali' **€ 7.191,72.**”

